

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2707/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che, data la situazione monetaria e l'incertezza che regna sui mercati dei cambi, il mantenimento

del regime attuale rischia di dar luogo a operazioni speculative; che è pertanto opportuno sospendere la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sospesa dal 18 al 24 settembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
